

Genova, 19 gennaio 2018

CIRCOLARE N. 2/2018.

Alla rispettabile clientela

Termine per la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti

Con la circolare numero 1/E del 17 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui **nuovi termini per la detrazione dell'Iva assolta sulle fatture di acquisto**, così come modificati dalla legge 96/2017 (vedi nostra Circolare n 20/2017 pagina 3).

Tale disposizione ha previsto che **il diritto alla detrazione** dell'imposta assolta sugli acquisti sorge nel momento in cui l'IVA diventa esigibile e **deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione dell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**. Precedentemente il termine era fissato con la dichiarazione del secondo anno successivo a quella dell'anno in cui era sorto il diritto alla detrazione.

La modifica riguarda l'imposta sul valore aggiunto delle fatture e bollette doganali emesse a partire dal 1 gennaio 2017, fermo restando il termine precedente (secondo anno successivo) per le fatture e bollette doganali mese sino al 31 dicembre 2016.

A seguito della nuova disciplina legislativa era sorto il dubbio circa il recupero dell'imposta per le fatture di acquisto emesse dal fornitore con data sino al 31 dicembre 2017, ma pervenute al cessionario/committente dopo la fine dell'esercizio e fuori dal termine per la liquidazione Iva del mese di dicembre 2017. (16 gennaio 2018).

Con la richiamata circolare e comunicato stampa emesso in pari data l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- **Il diritto alla detrazione per l'acquirente sorge nel momento in cui lo stesso viene in possesso della relativa fattura emessa dal fornitore**, per cui per le fatture 2017 ricevute nell'anno 2018 il diritto alla detrazione sorge in quest'ultimo anno;
- Conseguentemente **per tali fatture la detrazione va esercitata con la dichiarazione IVA relativa all'anno 2018**, il cui termine di scadenza è il **30 aprile 2019**.

In forza di tale chiarimento il contribuente potrà esercitare **il diritto alla detrazione per le fatture con data del 2017 in tutto il corso dell'anno 2018**, registrando le stesse nel registro degli acquisti ed operando la detrazione stessa nella liquidazione periodica relativa al periodo in cui la fattura è stata registrata.

Per le fatture 2017 registrate dopo il 31 dicembre 2018, dovendo la detrazione essere operata nella dichiarazione Iva 2018, il contribuente **potrà registrare sino al 30 aprile 2019** (termine per la presentazione della dichiarazione Iva) le predette fatture in apposito registro sezionale, e facendo

concorrere la detrazione Iva delle predette fatture – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA 2019 – alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA dell'anno 2018.

Viene inoltre specificato che per **quanto attiene alla verifica del momento i cui la fattura si considera ricevuta**, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri documenti che attestino la ricezione del documento stesso) da una corretta tenuta della contabilità, che prevede la numerazione progressiva delle fatture di acquisto.

In buona sostanza alle fatture di acquisto 2017 pervenute nel 2018 dovrà essere attribuito un numero Iva, progressivo con le fatture 2018, e non una numerazione a parte, fermo restando che, a parere di chi scrive, sarà comunque opportuno conservare l'eventuale documentazione (busta di arrivo con timbro postale, messaggio di posta elettronica) dal quale risulti che il ricevimento della fattura, ancorché datata 2017 è avvenuto nel 2018.

Per miglior informazione si rimanda al comunicato stampa qui di seguito riportato ed alla richiamata circolare n 1/E 2018 dell'Agenzia delle Entrate, consultabile sul sito dell'Agenzia.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento di vostro interesse.
Cordiali saluti.

STUDIO PICCO

COMUNICATO STAMPA

Nuova disciplina della detrazione Iva sulle fatture

L'Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi degli operatori.

Arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione Iva, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017. La circolare n. 1/E di oggi, infatti, analizza le criticità derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina. Le istruzioni dell'Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l'esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al requisito dell'esigibilità dell'imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d'acquisto. Il Dl n. 50/2017 ha ridotto il termine per l'esercizio della detrazione Iva spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture. Il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.

Come applicare la disciplina

Per esercitare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l'Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. L'Iva

risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017. In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.

Diritto alla detrazione ed esigibilità anticipata nell'ambito dello Split payment

Con il documento di prassi firmato oggi, l'Agenzia fornisce chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd split payment) che decidono di optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata (spostando l'esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura). In base al Dl n. 50/2017, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pa che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile (perciò al momento della ricezione o della registrazione della fattura).

Detrazione dell'imposta e dichiarazione integrativa a favore

La circolare ricorda che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile. Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l'imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all'integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Roma, 17 gennaio 2018